

Avv. Michele Maria Giorgianni

Via Gabriele D'Annunzio 41, 95128 Catania

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

del **Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a. (PSTS)**, p.i. 03958290821, con sede in Catania, Zona Industriale, Blocco Palma I, Stradale Vincenzo Lancia, n. 57, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maria Giorgianni (C.F. GRGMHL75D26L781N), giusta procura in calce ed in foglio separato al presente atto, elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata: michele.giorgianni@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095503640;

contro

l'**Agenzia per la Coesione Territoriale**, c.f. 97828370581, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Sicilia, n. 162/C;

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, c.f. 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, piazza Colonna, n. 370;

e nei confronti

- dell'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno**, c.f. 00292370632, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Portici (NA),

via Salute, n. 2;

- del **Centro Italiano Ricerche Aerospaziali**, c.f. 04532710631, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Capua (CE), via Maiorise, s.n.c.;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 214/2022 del 27 giugno 2022 (all. 1), di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione dei progetti relativi alla procedura di cui all'invito approvato con Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021, nonché della relativa graduatoria allegata;

- del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215/2022 del 27 giugno 2022 (all. 2), di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento in relazione ai progetti presentati per la procedura di cui all'invito approvato con Decreto n. 319 del 30 dicembre 2021, nonché dell'elenco allegato;

- del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265/2022 del 5 agosto 2022 (all. 3), di revoca del finanziamento al Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a.;

- nonché, ove occorra, di tutti i verbali della Commissione di valutazione, allo stato non conosciuti, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anch'essi non conosciuti.

PREMESSO IN FATTO

Con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204/2021 (all. 4) è stata indetta la *«la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura*

negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno».

Il PSTS, in quanto capofila del partenariato del Progetto CONSAGRA INNOVATION HUB - INNOVATION CENTER, ha partecipato alla Manifestazione di interesse sopra richiamata, depositando a mezzo pec apposita domanda di candidatura al finanziamento.

In particolare, il PSTS ha presentato un progetto per la realizzazione di una struttura, mediante riqualificazione di un immobile inutilizzato (il Teatro di Consagra) sito nel territorio del Comune di Gibellina (TP), che avrebbe permesso di realizzare un centro di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico; laboratori di ricerca applicata, in ambito ITC per la valorizzazione dei beni culturali; sala conferenze attrezzata con traduzione in simultanea; aree da dedicare all'Alta formazione (ITS e Universitaria) ed allo sviluppo del Capitale umano 4.0; aree di servizio (uffici amministrativi, buvette e mensa per gli operatori e gli ospiti esterni, Server Farm o Data Center); Incubatore di imprese ICT per la valorizzazione dei beni culturali.

Con decreto del Direttore Generale n. 291/2021 del 21 dicembre 2021 (all. 5), è stata nominata la Commissione di valutazione per le domande di candidatura ai fini della loro ammissione alla procedura.

In seguito, con Decreto n. 319/2021 del 30 dicembre 2021 (all. 6), sono stati approvati gli esiti delle operazioni di ammissione delle proposte candidature. L'allegato 3 del citato Decreto n. 319/2021 – Invito alla presentazione dei progetti (all. 7) – ha quindi disciplinato la procedura di valutazione dei progetti risultati idonei ai fini dell'ammissione a

finanziamento.

Ancora, con Decreto del Direttore Generale n. 130/2022 del 15 aprile 2022 (all. 8), è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti e con Decreto n. 214/2022 del 27 giugno 2022 (all. 1) è stata approvata la graduatoria dei progetti medesimi.

Con Decreto n. 215/2022 del 27 giugno 2022 (all. 2) sono stati assegnati i finanziamenti ai progetti, ma – occorre evidenziarlo sin d'ora – il PSTS si è visto illegittimamente decurtare del 50% il finanziamento richiesto, pari originariamente a circa € 16.000.000,00, con l'ammissione della somma di circa € 8.000.000,00.

Per tale ragione, con nota prot. n. 193 del 29 giugno 2022, il PSTS ha richiesto all'Agencia per la Coesione Territoriale di specificare le ragioni dell'illegittima decurtazione del finanziamento per come sopra ricordato.

L'Agencia odierna resistente ha dato riscontro alla citata comunicazione con nota prot. 15783 del 26 luglio 2022 (all. 9), cui è stato allegato un testo esplicativo che avrebbe dovuto chiarire le ragioni del più volte citato dimezzamento del finanziamento, precisando che il PSTS avrebbe dovuto provvedere alla sottoscrizione della convenzione con accettazione delle somme ridotte del 50% – pena la perdita integrale del finanziamento – entro il successivo 29 luglio 2022.

Dalla lettura della predetta comunicazione è emersa immediatamente l'illegittimità dell'operato dell'Agencia, che ha erroneamente decurtato del 50% l'importo del finanziamento spettante all'odierna ricorrente sulla base della presunta applicabilità al caso di specie della disciplina prevista per i c.d. aiuti di Stato.

Invero, l'Agenzia odierna resistente ha affermato che *«la presenza di attività connesse ad un utilizzo anche per finalità economiche dell'infrastruttura di ricerca (ossia la bouvette e la mensa, i locali di co-working e l'espletamento di corsi di alta formazione n.d.r.) [rende il progetto in esame] configurabile come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del tfue e, pertanto ... con riconoscimento di un contributo pari al 50% dei costi ammissibili».*

Per tale ragione, con nota prot. n. 229 del 28 luglio 2022 (all. 10), il PSTS ha chiarito le proprie ragioni, richiedendo l'ammissione del finanziamento per l'intero importo indicato nel proprio progetto.

Tuttavia, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha adottato il Decreto del Direttore Generale n. 265/2022 del 5 agosto 2022 (all. 3), con il quale ha illegittimamente revocato il finanziamento riconosciuto all'odierna ricorrente, costringendola a proporre l'odierno gravame, affidato ai seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107, paragrafo 1 del tfue, Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87 TUE - Inapplicabilità del divieto di aiuto di Stato- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità manifesta, sviamento della causa tipica.

Come ricordato in punto di fatto, con decreto n. 215/2022, l'Agenzia resistente ha dimezzato il finanziamento del progetto richiesto dal PSTS nella misura del 50%, in ragione della presunta applicabilità della disciplina sui cd. aiuti di Stato.

In particolare, come sostenuto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 15783 del 26 luglio 2022, la presenza - oggettivamente più che

residuale - di attività connesse ad un utilizzo anche per finalità economiche dell'infrastruttura di ricerca renderebbe, a parere dell'Amministrazione, l'intervento configurabile come un aiuto di Stato, con conseguente riconoscimento di un contributo pari, appunto, al 50% dei costi ammissibili. Tuttavia, nel caso all'attenzione di codesto Collegio, il finanziamento del progetto presentato dal raggruppamento capeggiato da questo Ricorrente non integra, certamente, alcuna violazione al divieto di "aiuto di Stato".

Si è già allegato che il PSTS ha presentato un progetto coraggioso e ambizioso per la realizzazione di una struttura innovativa, installata dentro i locali del Teatro Consagra.

Il Teatro Consagra è un immobile di grande pregio artistico, che, però, versa in situazione di totale abbandono, sito nel territorio di Gibellina (TP), comune al centro della vallata del Belice, fortemente colpito dal terremoto del 1968 che rase al suolo la zona siciliana. Tale area è stata rigenerata, come è noto, anche grazie al coraggio di ricostruire innovando, con l'apporto artistico delle opere di Burri e Fontana che contribuirono alla rinascita di una porzione di territorio devastata dall'evento sismico.

Il progetto presentato dal PSTS e dagli altri partners ha, si vuol dire, una grande importanza strategica, riconosciuta dalla medesima Amministrazione resistente allorché lo ha ritenuto meritevole di finanziamento, collocandolo nei primi posti della graduatoria. Tale progetto - lo si ricorda - avrebbe permesso di realizzare un centro di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico; laboratori di ricerca applicata in ambito ITC per la valorizzazione dei beni culturali; sala

conferenze attrezzata con traduzione in simultanea; aree da dedicare all'Alta formazione (ITS e Universitaria) ed allo sviluppo del Capitale umano 4.0; aree di servizio (uffici amministrativi, buvette e mensa per gli operatori e gli ospiti esterni, Server Farm o Data Center); Incubatore di imprese ICT per la valorizzazione dei beni culturali.

Il progetto proposto dal gruppo capeggiato dalla Ricorrente persegue, senza alcun dubbio, le finalità che la Comunità Europea ha indicato puntualmente nelle varie linee guida emanate nel corso degli anni e, da ultimo, nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Economico e Sociale Europeo sugli aiuti di Stato.

In particolare, il legislatore sovranazionale ha chiarito che *«la modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato dovrebbe agevolare il trattamento degli aiuti che sono ben concepiti, che mirano a carenze del mercato ben individuate e a obiettivi di interesse comune e che hanno i minori effetti distorsivi possibili (aiuti "buoni"). Si garantisce in tal modo che il sostegno pubblico stimoli l'innovazione, le tecnologie verdi, lo sviluppo del capitale umano, eviti danni ambientali e, in ultima analisi, favorisca la crescita, l'occupazione e la competitività europea. Aiuti di questo tipo contribuiranno più efficacemente alla crescita se sono destinati a colmare una carenza del mercato e dunque integrano ma non sostituiscono gli investimenti privati. Gli aiuti di Stato potranno conseguire l'obiettivo perseguito dalle politiche pubbliche solo quando hanno un effetto di incentivazione, ossia stimolano i beneficiari a intraprendere attività che non avrebbero svolto in assenza di aiuti. Gli aiuti di Stato avranno inoltre la*

massima incidenza sulla crescita solo quando saranno concepiti in modo da limitare le distorsioni della concorrenza e da mantenere il mercato interno aperto e concorrenziale. Il controllo degli aiuti di Stato è pertanto fondamentale per migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica sotto forma di aiuti di Stato, con l'obiettivo generale di stimolare una maggiore crescita nel mercato interno, che vede tra i presupposti fondamentali lo sviluppo della concorrenza» (così la comunicazione intitolata "modernizzazione degli aiuti di Stato nell'UE" emanata dalla Commissione Europea l'8 maggio 2012).

In questo schema rientra certamente il progetto "Consagra" che risponde alle esigenze ritenute preminenti dalla Comunità Europea. Questo è certamente innovativo; è incastonato in un contesto già sensibile, poiché oggetto della citata rigenerazione post sisma del 1968. Utilizza ed è in grado di valorizzare il capitale umano. Coinvolge partners istituzionali, come l'Università degli Studi di Catania, che garantiscono sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione e tuttavia rassicurano sul rischio di spreco delle risorse pubbliche. Non altera economie di mercato poiché la sua funzione è, anzi, quella di fare da volano ai fini della crescita e, appunto, della ripresa della "rigenerazione" di un'area colpita, in passato, da una catastrofe devastante.

Orbene, il finanziamento accordato al progetto Sinagra non guasta certamente lo schema concorrenziale tutelato e salvaguardato dalla Comunità europea.

Del resto: che la presenza di una buvette e la previsione di una piccola entrata dal coworking, attività non solo residuali all'interno del progetto, ma

anche assolutamente integrate e necessarie nell'ambito del *planing* presentato dal Parco, possano distorcere o rischiare di distorcere l'economia di mercato, risulta affermazione non convincente e francamente inverosimile.

Il provvedimento adottato dalla Agenzia resistente appare marchianamente illegittimo, fondandosi su una errata ricostruzione dei fatti, su una errata interpretazione della *lex specialis* per come si dirà meglio in seguito, ma soprattutto perché viziato da un vistoso sviamento della disciplina sugli aiuti di Stato.

La presenza all'interno di una pianificazione complessa e articolata di irrilevanti attività economiche non può giustificare il divieto opposto dall'Amministrazione che poco c'entra con gli aiuti di Stato.

L'Agenzia ha allegato apoditticamente - in ragione del dimezzamento dei finanziamenti concessi al progetto "Sinagra - la presenza di attività incompatibili con il finanziamento messo a bando. Ma non solo le predette attività - ci si ripete: residuali - sono assolutamente assentibili, per come si dirà fra poco, a tenore della normativa di gara, ma, peraltro, le stesse non sono assolutamente in grado di distorcere l'equilibrio di mercato tutelato dal legislatore sovranazionale.

Tutt'al contrario, il maldestro intervento dell'Amministrazione, palesemente illegittimo sotto i profili qui dedotti, finisce per cancellare l'intero progetto presentato, tarpando le ali a una comunità che non ha a disposizione risorse così cospicue per poter fare a meno dell'aiuto pubblico. In altri termini, il provvedimento adottato, lungi dal perseguire un fine di equilibrio e di difesa delle ragioni pubbliche, finisce per cancellare la prospettiva dei proponenti

di agevolare la crescita di una zona ricca di risorse umane, ma povera di risorse economiche.

II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 5.3.1, 5.3.2, 6, 6.3 e 6.4 dell'Invito, rivolto ai soggetti proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'art. 1, c.2, lett. a), n. 4, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, conv. con mod. dalla l. 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

Sotto altro profilo, l'Agenzia ha palesemente errato nel determinarsi in tal senso, posto che – anche a prescindere dalle precedenti considerazioni in relazione alla effettiva applicabilità al caso di specie della citata disciplina sugli aiuti di Stato – nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 5 dell'invito.

Nello specifico, la disciplina della procedura (art. 5.3) ha precisato che, pur in presenza di un utilizzo a fini economici dell'infrastruttura, non si configura aiuto di Stato «a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi: 1. l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale; 2. L'attività economica, se

presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità».

Orbene, nonostante fosse sufficiente la sussistenza di anche uno solo degli elementi indicati dal citato art. 5, il progetto presentato dal PSTS soddisfaceva entrambe le condizioni sopra citate.

a) Sotto un primo profilo, infatti, il Parco Scientifico e Tecnologico ha ampiamente chiarito che le attività economiche in discussione sono “necessarie e direttamente collegate al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca e intrinsecamente legate al suo uso non economico principale”.

Invero, come si legge nella Relazione sull'Analisi Costi Benefici (all. 11) allegata al progetto presentato dal PSTS, le attività in questione si innestano in un progetto che «nasce con l'intenzione di avere un nuovo ecosistema di relazioni che contamina la città e il territorio, non una scatola vuota, ma un nuovo quartiere, dove nascono nuove idee e si recupera l'immenso patrimonio culturale, dove i cittadini possono trovare spazi di condivisione e sperimentare nuove modalità del “vivere assieme” e sentirsi coinvolti nella vita della città» (cfr. pag. 4, all. 11).

In altri termini, il progetto mira a riqualificare un edificio esistente al fine di “innestarlo” nella vita cittadina, consentendone una fruizione quotidiana, oltre che al personale impegnato in attività di ricerca, anche alla cittadinanza. L'utilizzo dei locali come la caffetteria e il bookshop, dunque, hanno funzione evidentemente necessaria a realizzare questo peculiare

aspetto del progetto, poiché, in loro assenza, verrebbe meno la capacità di integrazione della struttura nel tessuto urbano e, soprattutto, sociale.

b) Sotto altro profilo, comunque, giova evidenziare che risulta in ogni caso rispettato il disposto dell'art. 5.3.2 dell'Invito.

Infatti, come peraltro specificato dal PSTS con la citata nota prot. n. 229 del 28 luglio 2022, le attività economiche di cui si discute assorbono i medesimi fattori di produzione delle attività non economiche e la loro capacità annua è inferiore al 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità, così come richiesto dalla richiamata disciplina.

Più nello specifico, come si evince ancora dalla Relazione sull'Analisi Costi Benefici, sotto il profilo dell'assorbimento dei medesimi fattori di produzione, è stato specificato che *«i ricavi sono stati stimati in € 162.000,00 nel primo anno di attività, con un aumento graduale fino a raggiungere € 312.000,00 il terzo anno per poi stabilizzarsi a partire dal quarto anno in poi. Tuttavia, poiché la somma attualizzata dei ricavi futuri è pari ai costi operativi durante l'intero periodo di riferimento, il progetto è stato considerato “progetto non generatore di ricavi” ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) N. 1303/2013»* (cfr. pag. 12, all. 11).

Inoltre, con riferimento alla proporzione non superiore al 20% tra la capacità annua delle attività economiche e la capacità annua complessiva dell'entità, il progetto CONSAGRA INNOVATION HUB prevede una capacità annua della struttura a regime di euro 4.696.705,00 (cfr. pag. 17, all. 12) contro i ricavi delle attività economiche “accessorie” di euro 312.000,00 annue, ossia un valore addirittura inferiore al 10% della capacità complessiva della struttura.

Sul punto, per mera completezza difensiva, si evidenzia che nella già citata nota prot. 15783 del 26 luglio 2022 l'Agencia resistente, al fine di giustificare la decurtazione del finanziamento in ragione della disciplina sugli aiuti di Stato, aveva sostenuto che *«l'ammontare complessivo dei ricavi [sarebbe] pari a euro 1.959.266»*.

Invero, tale dato è corretto, ma se riferito all'intera durata del progetto di cui si discute.

In questo caso, allora, al fine di verificare il rispetto del limite del 20% nel rapporto tra la capacità destinata alle attività economiche e la capacità dell'intera entità, l'Agencia avrebbe dovuto rapportare entrambi i parametri allo stesso arco temporale, ossia – lo si ripete - l'intera durata del progetto.

In questo caso, con una capacità annua della struttura a regime di euro 4.696.705,00, il totale complessivo per il periodo considerato risulta pari a euro 43.614.529,00. Allora, considerando, come fa la resistente, *«l'ammontare complessivo dei ricavi pari a euro 1.959.266»* risulta un rapporto addirittura inferiore a quello precedentemente indicato, poiché l'incidenza della capacità destinata alle attività economiche rispetto alla capacità complessiva risulta addirittura inferiore al 5%.

Sotto tale profilo, dunque, è evidente l'illegittimità dell'operato dell'Agencia resistente, che non ha minimamente tenuto in conto quanto chiaramente illustrato nella più volte citata Relazione sull'Analisi Costi Benefici, ma pure chiarito dal PSTS nella menzionata nota prot. n. 229 del 28 luglio 2022.

**III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti -
Violazione degli artt. 3, 7, 8 legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.ii. illogicità**

manifesta, difetto di motivazione, motivazione perplessa.

Si è dedotto che la *lex specialis* consentiva alla proponente di prevedere nel progetto, in via residuale e nel rispetto di alcune prescrizioni, la presenza di attività economiche a patto che queste fossero necessarie, direttamente collegate al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca e intrinsecamente legate al suo uso non economico principale o allorquando, comunque, la loro capacità annuale fosse inferiore al 20% della pertinente capacità annua complessiva.

L'Agenzia resistente non si è però preoccupata di comprendere se fossero state rispettate le disposizioni del bando di selezione e si è affrettata a ritenerle illegittime sulla base di una veloce valutazione, posta in essere senza alcuna istruttoria.

L'Amministrazione, all'esito della decurtazione del 50% del finanziamento, non ha mai confutato, infatti, che le attività economiche previste nel progetto del Teatro Sinagra fossero necessarie né che la loro capacità annua sforasse il 20% della complessiva. Più sobriamente, in sede di motivazione, l'Agenzia resistente si è limitata ad allegare - senza, però, fornire alcuna prova - che le iniziative economiche previste violassero il principio di divieto di aiuti di Stato.

Addirittura, non solo nel corpo del provvedimento non è data notizia di alcuna istruttoria compiuta per appurare se, realmente, l'attività economica fosse compatibile con la previsione del Bando, ma addirittura, nella nota del 26 luglio 2022 (all. 9), l'Amministrazione apoditticamente ha spostato l'onere di provare la compatibilità delle suddette attività economiche su questa Ricorrente, come se toccasse ai partecipanti alla

selezione sostenere, come *excusatio non petita*, la legittimità del proprio operato. Né tanto meno, ha ritenuto opportuno porre in essere un supplemento di istruttoria, magari consentendo a questa Società di partecipare e dimostrare la legittimità del progetto.

In buona sostanza, nel provvedimento all'oggetto di codesto Tribunale non si rinviene quale fossero gli elementi sulla base dei quali il progetto proposto violerebbe le prescrizioni del bando. Non si dà conto sul perché lo si ritenga in contrasto con il principio di concorrenza e quindi in grado di alterare l'equilibrio di mercato nel contesto europeo. Non si tiene conto del fatto che siano attività residuali; che utilizzano gli stessi fattori di produzione; che siano assolutamente compatibili e anzi necessari al progetto. Nulla di nulla. Dal tenore delle spiegazioni addotte si rinviene che alcuna reale istruttoria sia stata adeguatamente compiuta, sulla base di una errata inversione del dovere di provare l'eventuale vizio.

Invero, non toccava al PSTS provare il rispetto delle norme di derivazione speciale, ma semmai all'Amministrazione - sulla base di una serie analisi - eccepirne la violazione.

L'Amministrazione ha ritenuto di non svolgere il regolare procedimento anche in sede di revoca dell'intero finanziamento, comportandosi come se l'adozione del provvedimento di secondo grado fosse attività vincolata e non valutabile alla luce di eventuali osservazioni e controdeduzioni proposte. Ma anche di ciò si può oggettivamente dubitare, posto che la mancata firma della convenzione era oggettivamente dovuta al dialogo instaurato con l'Amministrazione e alla speranza che con un'attenta istruttoria si potesse rivedere la scelta, errata e frettolosa, di dimezzare il

finanziamento all'attenzione.

Sul punto ben si può ritenere che fosse onere dell'Amministrazione di preannunciare il provvedimento di ritiro e consentire alla Società di partecipare al procedimento, provando a mutare l'indirizzo dell'Amministrazione.

Appare evidente, dunque, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche in virtù dell'eccesso di potere dovuto a una lacunosa istruttoria e all'assenza del corretto procedimento.

Istanza cautelare

Il Ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi precedentemente esposti.

Tuttavia, è necessario, altresì, sospendere i provvedimenti impugnati, in quanto dalla loro esecuzione deriverebbe – a tutta evidenza – un pregiudizio grave e irreparabile per la Ricorrente.

Sotto un primo profilo, infatti, la revoca del finanziamento determina l'impossibilità per il Parco di dare avvio all'esecuzione delle opere, con conseguente abbandono di un progetto di elevatissima importanza per il territorio. Inoltre, il trascorrere dei mesi necessari alla definizione del merito del giudizio, pregiudicherebbe la successiva realizzazione del progetto nei termini previsti, con il rischio di rendere irrealizzabile e insostenibile il piano economico-finanziario posto alla base dell'intervento.

Ancora, si consideri che l'esclusione della Ricorrente dai finanziamenti potrebbe portare all'assegnazione dei fondi così liberatisi ai progetti attualmente risultati idonei, ma non finanziati per insufficienza di fondi, a seguito di uno "scorrimento della graduatoria".

In tal caso, si creerebbe il rischio di avviare la realizzazione di tali progetti con la successiva necessità di revocare i finanziamenti in questione in ragione della loro riassegnazione al Parco.

La sospensione cautelare degli atti impugnati, dunque, risulta necessaria al fine di evitare che la procedura prosegua con effetti pregiudizievoli per tutti i pubblici interessi coinvolti, tanto con riferimento a quelli che fanno capo alla Ricorrente, quanto a quelli posti in capo agli altri soggetti che hanno partecipato alla procedura e che oggi godono – o potrebbero godere – di un finanziamento derivante dall'esclusione del Ricorrente dall'assegnazione dei più volte citati fondi.

Per questi motivi

Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a., come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che siano accolte le seguenti

Conclusioni

Voglia l'ill.mo Tribunale Amministrativo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente Ricorso e, per l'effetto, previa sospensione cautelare, annullare gli atti impugnati.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il contributo è dovuto nella misura di € 650,00.

Catania – Roma, 26 settembre 2022.

Avv. Michele Maria Giorgianni